



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Via Annunziatella,64 -75100 MATERA- Tel. 0835.244111 - Fax 0835.258000
email: urp@alsia.it - PEC: alsia@postecert.it

-AREA TECNICA-

REGOLAMENTO

per la gestione dell'ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER ESECUZIONE LAVORI

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - STRUTTURA DELL'ALBO
- ART. 3 - PUBBLICITÀ
- ART. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE
- ART. 5 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI
- ART. 6 - VERIFICHE
- ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO
- ART. 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- ART. 9 - VALIDITÀ
- ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

ALLEGATO 1) – MODULISTICA [Modello A) domanda iscrizione, Modello B) dichiarazione requisiti titolare, Modello C) dichiarazione requisiti soci e direttori tecnici, Modello D) dichiarazione conformità certificato SOA, Modello E) dichiarazione requisiti ex art. 90 DPR 207/2010];

ART. 1 -OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'Elenco esecutori di lavori pubblici (di seguito Albo) dell'ALSIA (di seguito Agenzia), istituito presso l'Agenzia con Determinazione Area Tecnica n.2013/E/00012 del 17/06/2013 in esecuzione della Deliberazione n. 34 del 07/02/2013, a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
2. L'Albo è un archivio in cui sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici interessati alla realizzazione di lavori pubblici, in possesso dei necessari requisiti, che hanno/avranno formulato istanza di iscrizione.
3. L'Agenzia ricorrerà all'Albo, nei casi ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, per individuare gli operatori economici da invitare nell'ambito delle seguenti procedure di scelta del contraente:
 - procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
 - procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016;
4. L'Agenzia potrà, inoltre, utilizzare l'Albo per individuare il soggetto cui affidare direttamente i lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 (importo lavori inferiore ad € 40.000).
5. L'Albo è strutturato in classi di appaltabilità e categorie, ciascuna dedicata ad una delle tipologie di lavori di interesse.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo nelle seguenti ipotesi:
 - allorquando ritenga necessario espletare specifiche indagini di mercato estese agli operatori del mercato;
 - lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per l'elevato grado di specializzazione o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Albo;
 - laddove si ritenga opportuno rivolgersi alle Società aggiudicatrici di contratti generali di manutenzione (laddove stipulati dall'Agenzia).
7. L'Albo è costituito da un elenco di operatori economici ordinati in numero progressivo, attribuito secondo l'ordine cronologico di iscrizione, distinti per categorie lavori e classi di appaltabilità, come successivamente illustrato.
8. Esulano dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i servizi e le forniture, per il cui affidamento l'Agenzia ha già istituito un diverso apposito Albo.
9. La richiesta di iscrizione all'Albo, da parte degli operatori economici interessati, non costituisce alcun vincolo in capo all'Agenzia per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.

ART. 2 -STRUTTURA DELL'ALBO

1. L'Albo è strutturato in:
 - a) **classi di appaltabilità;**
 - b) **categorie (tipologie di lavori).**
2. Le classi di appaltabilità sono così ripartite:
 - Classe "PICCOLI INTERVENTI" (fino a € 40.000);
 - Classe "NO SOA" (da € 40.001 ad € 150.000);
 - Classe "SOA"(da € 150.001).
3. Le categorie per le quali è possibile iscriversi sono:
 - OG1 "Edifici Civili e Industriali";
 - OG2 "Restauro e Manutenzione dei Beni Immobili sottoposti a tutela";
 - OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari";
 - OG4 "Opere d'arte nel sottosuolo";
 - OG11 "Impianti Tecnologici";
 - OG12 "Opere ed Impianti di bonifica e protezione ambientale";
 - OG13 "Opere d'ingegneria naturalistica";

- OS1 "Lavori in terra";
- OS2 "Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico";
- OS3 "Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie";
- OS4 "Impianti elettromeccanici trasportatori";
- OS5 "Impianti pneumatici e antintrusione";
- OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi!";
- OS7 "Finiture di opere generali di natura edile";
- OS8 "Finiture di opere generali di natura tecnica";
- OS9 "Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico";
- OS10 "Segnaletica stradale non luminosa";
- OS13 "Strutture prefabbricate in cemento armato";
- OS21 "Opere strutturali speciali";
- OS23 "Demolizione di opere";
- OS24 "Verde e arredo urbano"
- OS28 "Impianti termici e di condizionamento";
- OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi";
- OS32 "Strutture in legno".

Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli delle categorie di cui sopra, in ottemperanza alla Deliberazione AVCP n. 165 del 11/06/2003, l'Agenda indicherà –nell'espletamento delle procedure di gara- la natura dei lavori da appaltare distinguendoli in: lavori edilizi e stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali, secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza:

- a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,OG4,OG5 e OG12;
- b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
- c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;
- d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10,OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;
- e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
- f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;
- g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25
- h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.

4. Ciascun operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti all'art. 4 del presente Regolamento, potrà iscriversi ad una o più classi di appaltabilità e per più categorie.
5. Le categorie per le quali l'operatore economico chiede l'iscrizione devono essere compatibili con l'oggetto sociale risultante dal relativo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
6. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al successivo art. 5, comma 6.
7. L'Agenda si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell'Albo qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data adeguata informazione sul sito istituzionale dell'Agenda.

ART. 3 -PUBBLICITA'

1. L'Avviso per la costituzione dell'Albo e il presente Regolamento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenda (<http://www.alsia.it/>), nella sezione "amministrazione trasparente" alla voce "bandi e contratti".

2. L'Albo, appena costituito/aggiornato, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia al medesimo sito istituzionale (<http://www.alsia.it/>) nella sezione "amministrazione trasparente", alla voce "bandi e contratti".

ART. 4 -REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. Potranno iscriversi all'Albo i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito indicati:
 - a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione della domanda, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'istanza in nome e per conto proprio e dei mandanti (di seguito RTI);
 - e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (di seguito consorzi ordinari);
 - f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; ai fini del presente Regolamento ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI ed i consorzi ordinari;
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito indicati:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 - c) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, attestante l'esercizio di attività compatibile con l'attività o con le attività per cui si chiede l'iscrizione all'Albo;
 - d) adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) adempimento agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi presso i competenti Istituti e possesso dei requisiti per il rilascio del D.U.R.C. regolare;
 - f) **(limitatamente agli operatori che si iscrivono nelle classi "PICCOLI INTERVENTI" e "NO SOA")** requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in relazione all'importo massimo dei lavori per ciascuna delle categoria di cui si chiede l'iscrizione, quale indicato dall'operatore economico al successivo art. 5, comma 4, lett. e);
 - g) **(limitatamente agli operatori economici che si iscrivono nella classe "SOA")** attestazione di qualificazione SOA ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 che attesti il possesso dei requisiti

di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità, nelle categorie per le quali si chiede l'iscrizione;

- h) abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori relativi alle categorie prescelte;
3. È fatto divieto di iscriversi all'Albo in più di una forma (es. sia in forma individuale che come componente di un RTI o consorzio, ovvero come componente di più di un RTI o consorzio, ovvero come componente sia di un RTI che di un consorzio).
4. Relativamente agli operatori economici plurisoggettivi, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti:
- nel caso di RTI e consorzi ordinari costituiti o costituendi, da ciascuno degli operatori economici costituenti il RTI o il Consorzio;
 - nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, dai consorzi stessi con la specifica che, ove invitati a gara, i suddetti consorzi dovranno espressamente indicare le consorziate per le quali gli stessi concorrono, le quali dovranno possedere i requisiti di cui al predetto comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) nonché quelli richiesti nella lettera di invito a partecipare all'appalto.
5. Non verranno tenuti in considerazione requisiti di qualificazione dimostrati tramite avalimento, poiché detto istituto opera esclusivamente in relazione alla singola gara.

ART. 5 -ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

1. Gli operatori economici interessati potranno inoltrare istanza di iscrizione all'Albo in qualsiasi momento, trasmettendo la documentazione necessaria [**Modello A), Modello B), Modello C), Modello D), Modello E)**], allegata al presente Regolamento, in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mano al protocollo dell'ALSIA o tramite PEC (alsia@postecert.it).
- Sul frontespizio del plico deve essere indicato:
- il nominativo e recapito del mittente;
 - il seguente oggetto: *“Richiesta di inserimento nell'Albo degli operatori economici per appalti di lavori, istituito presso l'Area Tecnica”*;
 - l'indirizzo di destinazione dell'istanza: *“ALSIA – Area Tecnica- Via Annunziatella, 64- 75100 MATERA”*, PEC: alsia@postecert.it.
2. Ogni domanda di iscrizione presentata in modo diverso è da considerare non valida e verrà, quindi, rigettata automaticamente dandone apposita comunicazione al mittente.
3. L'iscrizione è subordinata alla piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 per la parte in vigore, alle Linee Guida dell'ANAC e, in genere, a tutte le norme inerenti.
4. Nell'ambito della procedura di iscrizione di cui al precedente comma 1 dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- a. generalità;
 - b. indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2;
 - c. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, posizioni INAIL, comprensive di codice cliente e pat, posizioni INPS e Cassa edile/Edilcassa comprensive di matricola e sede;
 - d. eventuali certificazioni aziendali (di qualità e simili) rilasciate da organismi accreditati;
 - e. **gli operatori che si iscrivono nelle classi “PICCOLI INTERVENTI” e “NO SOA” dovranno indicare anche l'importo massimo dei lavori, inerente ciascuna delle categorie di cui chiedono l'iscrizione;**
 - f. gli operatori che si iscrivono nella classe “SOA” dovranno indicare anche l'attestazione SOA posseduta, per le categorie e classifiche oggetto d'iscrizione.
5. Ciascun operatore economico è tenuto -pena la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 8- ad aggiornare tempestivamente la propria candidatura a fronte di variazioni, a proprio conto, sopravvenute in riferimento:
- a. alle classi di appaltabilità o alle categorie per le quali è iscritto all'Albo;
 - b. ai requisiti minimi;
 - c. alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

6. **L'anzidetta procedura di aggiornamento potrà essere effettuata con le medesime modalità (e utilizzando la medesima modulistica) elencata al comma 1, previa esplicita indicazione -sul frontespizio del plico (o, in oggetto alla comunicazione da trasmettere a mezzo PEC)- della seguente dicitura: "Aggiornamento iscrizione Albo degli operatori economici per appalti di lavori, istituito presso l'Area Tecnica".**

ART. 6 -VERIFICHE

1. L'Agenzia potrà effettuare, anche periodicamente, verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 5, comma 4. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 8 e non potrà partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, anche per l'anno successivo.
2. Gli operatori economici invitati a gara, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazioni sostitutive in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i medesimi dati di natura morale e tecnico-organizzativa, forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a verifica nei tempi e modi previsti dalle vigenti norme, nei confronti dell'aggiudicatario. Saranno sottoposte a verifica, anteriormente al conferimento dell'appalto, le medesime dichiarazioni rese dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà, a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al comma 1, le ulteriori conseguenze di legge derivanti dall'aver reso false dichiarazioni.

ART. 7 -CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO

1. L'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di cui all'art. 1, comma 3, nonché del soggetto cui affidare direttamente un intervento ai sensi dell'art. 1 comma 4, verrà effettuata in modo da garantire la necessaria coerenza tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori (risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo) e l'entità e la tipologia del lavoro oggetto di affidamento.
2. Gli operatori economici iscritti saranno scelti nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, per ciascuna classe, con scorrimento sistematico secondo l'ordine di iscrizione.
3. Ciascuno degli operatori economici di cui al precedente art. 4 comma 1, lett. a), b), c) e g), che verrà invitato a gara, potrà presentare offerta per sé o quale mandatario di un RTI ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti, nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
4. Il numero degli operatori economici che verranno invitati a presentare la propria offerta in occasione di ciascuna procedura varierà in base ai vincoli imposti dalla legge.
5. Nel caso in cui, invece, il numero di iscritti all'Albo fosse insufficiente per ottemperare al numero minimo di operatori da invitare imposto dalla legge e riferita alla particolare procedura d'appalto seguita, l'Agenzia potrà integrare l'elenco degli operatori da invitare con altri soggetti, anche non iscritti all'Albo, purché ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali, ovvero individuati tramite apposita indagine di mercato ed in possesso dei necessari requisiti.

ART. 8 -SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 2, nei seguenti casi:
 - a) carenza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, o falsa dichiarazione risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, accertate in esito alle verifiche di cui al precedente art. 6;
 - b) grave negligenza o malafede nei confronti dell'Agenzia, nell'esecuzione di precedenti contratti;

- c) qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 3, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- d) qualora l'operatore economico abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un appalto.
2. Nei casi previsti al comma precedente, l'Agenzia comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o in altra forma equivalente) contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse (ovvero permanendo l'assenza di riscontro per il medesimo arco temporale), si pronuncerà definitivamente nei successivi 7 gg. in merito alla cancellazione (ovvero procederà alla cancellazione definitiva).
 3. L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.
 4. L'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Agenzia, fino al termine del procedimento stesso.
 5. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione dall'Albo per tutte le classi di appaltabilità per le quali l'operatore economico era iscritto.
 6. Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno chiedere una nuova iscrizione previa dimostrazione della cessazione delle cause che ne avevano determinato la cancellazione;
 7. La cancellazione dall'Albo potrà, inoltre, essere disposta su esplicita richiesta dell'interessato.

ART. 9 -VALIDITA'

1. L'Albo è "aperto" ed è attivo dalla data di esecutività del provvedimento che ne ha approvato la sua formazione (Determinazione Area Tecnica n.2013/E/00012 del 17/06/2013).
2. In fase di istituzione venne stabilito, tramite Avviso pubblico, un adeguato intervallo temporale (minimo gg. 30) per la raccolta delle adesioni utili alla formazione dell'Albo.
3. Successivamente alla sua formazione, il predetto Albo viene aggiornato/revisionato a cadenza annuale; pertanto le domande di iscrizione pervenute successivamente alla scadenza temporale prefissata per la sua formazione (e così via per gli anni successivi, per ogni aggiornamento), vengono inserite nell'Albo in fase di revisione/aggiornamento relativa all'annualità di riferimento (così, ad esempio, quelle pervenute dopo la scadenza prefissata per la sua formazione, sono confluite nell'Albo in fase di aggiornamento annuale, quelle pervenute nell'anno 2016, dopo la scadenza prefissata per la revisione/aggiornamento effettuata nell'anno 2015, confluiranno nell'Albo a partire dall'aggiornamento che si farà nel 2017 etc.).

ART. 10 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, già incaricato con D.C. ALSIA n. 34 del 07/02/2013 della istituzione e gestione dell'Albo, è l'Ing. Vincenzo Ragazzo, vincenzo.ragazzo@alsia.it, tel. 0835/244234.
2. Le richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere indirizzate ad "ALSIA – Area Tecnica- Via Annunziatella, 64 -75100 MATERA" - al n. fax 0835/258343 oppure inviate per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: alsia@postecert.it
3. Le risposte a tali richieste verranno fornite, entro i termini temporali consentiti, a mezzo fax o tramite PEC o con mezzo equivalente.

ART. 11 -TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Agenzia, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo, informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

2. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato.
3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con l'iscrizione all'Albo l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

MATERA marzo 2017